

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### *Neutra la scissione di una società semplice*

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

## IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA E LA TUTELA DEL PATRIMONIO





 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La recente [risposta ad interpello n. 309 del 30.04.2021](#) affronta il caso di **due società semplici** facenti capo, la prima a **due nuclei familiari**, la seconda solamente al **primo nucleo dei due**.

La compagine societaria è quella di seguito indicata.

**Figura n. 1**




Le due società semplici svolgono **attività agricola** oltre che su terreni propri, anche su terreni di proprietà dei fratelli A e C che li concedono alle società in affitto o in comodato.

Le divergenze di vedute insorte tra i **due nuclei familiari** porta all'esigenza di scindere Alfa ss in modo da dar vita a **due distinte società facenti capo alle due famiglie**.

La **scissione di Alfa** determinerebbe una **assegnazione di parte del patrimonio alla beneficiaria Beta**, già esistente. Prima dell'operazione, tuttavia, i soci A e C intendono **conferire i terreni in Alfa**.

Si ricorda che il **conferimento di terreni agricoli** da parte di persone fisiche **non genera materia imponibile** salvo il caso in cui il terreno sia **detenuto da non più di 5 anni**. A seguito del **conferimento dei terreni**, le **partecipazioni in Alfa** saranno quelle rappresentate nella successiva figura n. 2.

**Figura n. 2**



In sostanza, **aumentano le quote** dei due fratelli A e C, ma le due famiglie detengono sempre il 50% ciascuna. La scissione comporta **l'attribuzione a Beta SS del 50% del patrimonio di Alfa ss**.

Le **quote** di Beta ss, **a seguito della scissione**, saranno le seguenti:

- A padre: 72.86%
- B figlia di A): 27.13%

L'Agenzia riconosce l'operazione come **non abusiva**.

La scissione **non rientra nel perimetro dell'[articolo 173 Tuir](#)**, in quanto lo stesso ha ad oggetto esclusivamente le **società operanti nella sfera di impresa commerciale**. Il presupposto impositivo, se esistente, deve quindi essere individuato in **altre casistiche**. L'[articolo 67 Tuir](#) non contempla alcuna ipotesi di tassazione per fattispecie come quella prospettata.

La scissione societaria che coinvolge la società semplice **non è nuova negli interventi di prassi**. La [risoluzione 150/E/2009](#), citata nella recente risposta all'istanza di interpello, affronta il caso della **scissione di una società commerciale a favore di una società semplice** sostenendo il fenomeno realizzativo in quanto i beni **fuoriescono dalla sfera di impresa commerciale**.

La **neutralità fiscale della scissione di società semplice** era invece già emersa nella **risposta ad interpello del 04.12.2018**, che aveva avuto ad oggetto una **scissione asimmetrica** utile a separare **due nuclei familiari** e dove erano già presenti le argomentazioni del recente intervento.